

**STATUTO DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE
DELLE COOPERATIVE DI CONSUMO,
DELLA DISTRIBUZIONE E DELL'UTENZA**

**TITOLO I
DENOMINAZIONE, FINALITA', FUNZIONI**

ART. 1 – COSTITUZIONE

Gli Enti aderenti alla Confcooperative operanti nel settore della distribuzione commerciale e nell'utenza, sono organizzati in una Federazione Nazionale denominata "Federazione Nazionale delle Cooperative di Consumo, della Distribuzione e dell'Utenza", con sede in Roma.

La denominazione abbreviata è "Federconsumo".

Gli enti di cui al comma precedente sono raggruppati in settori operativi in relazione alla loro attività prevalente, così come previsto dalla Confcooperative.

L'Organizzazione federale si articola nei seguenti settori: consumo, dettaglio, elettrico e utenza.

I settori di attività e la costituzione dei relativi Comitati di settore sono deliberati dall'Assemblea Nazionale.

ART. 2 - SCOPI E FUNZIONI

1. La Federazione, nell'ambito delle direttive generali della Confcooperative e in applicazione del proprio Statuto, determina le linee di azione del settore, concorrendo alla elaborazione delle strategie e alla realizzazione delle finalità generali della Confcooperative; cura la promozione e il potenziamento degli enti organizzati in relazione anche dei rispettivi settori merceologici o di attività, li assiste sul piano tecnico ed economico e li rappresenta, con l'intervento della Confederazione, nella stipulazione di accordi e di contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. I rapporti esterni necessari o utili ai fini dell'attuazione degli scopi di cui al presente articolo sono tenuti di concerto con la Confcooperative, che ne è istituzionalmente titolare.
3. La Federazione in particolare:
 - a) concorre ad elaborare e realizzare le linee politico programmatiche confederali;
 - b) elabora e definisce linee e programmi di sviluppo per i propri associati, tenendo anche conto dei rispettivi settori merceologici o di attività;
 - c) concorre con le strutture territoriali dell'organizzazione a favorire la promozione di enti cooperativi di base e consortili e di enti di altra natura a partecipazione cooperativa, individuando le opportunità di sviluppo;
 - d) assiste e rappresenta, d'intesa con la Confcooperative, gli associati sul piano sindacale rendendo ad essi i servizi necessari e possibili, in particolare sul piano legislativo, tecnico-organizzativo, finanziario-creditizio, anche giovandosi delle strutture confederali nazionali e territoriali;
 - e) promuove, d'intesa con la Confcooperative, l'attuazione dei diritti fondamentali del consumatore, sanciti anche dalla Comunità Europea: il diritto alla protezione della salute ed alla sicurezza, il diritto alla tutela degli interessi economici, il diritto al risarcimento dei danni, il diritto all'informazione e a all'educazione, il diritto alla rappresentanza;
 - f) concorre con le strutture territoriali confederali alla individuazione, alla costituzione e al funzionamento delle corrispondenti articolazioni territoriali, nel contesto della politica organizzativa confederale;

- g) promuove iniziative di formazione professionale dei soci, del personale, dei quadri e dei dirigenti degli enti associati, in collaborazione con gli organismi deputati a svolgere tali funzioni in Confcooperative e le corrispondenti strutture regionali;
- h) promuove, d'intesa con la Confcooperative, studi e ricerche sul settore distributivo;
- i) raccoglie ed elabora notizie, elementi e dati statistici relativi al settore distributivo;
- l) costituisce gruppi di lavoro tecnici e/o di studio per l'approfondimento delle problematiche che specificatamente si riferiscono ai diversi settori merceologici o di attività svolti dagli Enti organizzati;
- m) cura in accordo con la Confcooperative e le Confcooperative territoriali, i rapporti fra i propri associati ed enti e strutture extra-cooperativi, istituzioni pubbliche, nonché corrispondenti settori federali delle altre Associazioni Cooperative;
- n) cura e gestisce d'intesa con la Confcooperative e le sue strutture dell'Organizzazione, i rapporti con gli enti, le organizzazioni e le strutture comunitarie internazionali, dei settori di interesse;
- o) propone ai competenti organi confederali la designazione di rappresentanti settoriali in organismi e strutture di ogni livello e grado ed anche in Organismi comunitari ed internazionali;
- p) cura l'informazione tecnica, normativa, economica e di mercato agli enti organizzati direttamente e in collaborazione con le strutture preposte della Confederazione e attraverso i relativi strumenti;
- q) svolge ogni altro compito demandato dai competenti organi confederali;
- r) collabora con la Confcooperative per promuovere da parte degli enti organizzati l'esercizio dei diritti e dei doveri dei soci previsti dallo Statuto confederale e la partecipazione all'attuazione delle scelte e delle iniziative dell'organizzazione.

ART. 3 - ASSOCIATI

Ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 5 dello Statuto confederale la Federconsumo può anche deliberare sulle domande di adesione alla Confederazione pervenute alla federazione stessa.

TITOLO II STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ART. 4 - ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Gli organi della Federazione sono:

- l'Assemblea nazionale
- i Comitati di settore
- il Consiglio nazionale
- il Consiglio di presidenza
- il Presidente

ART. 5 - ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L'Assemblea nazionale è costituita da delegati degli Enti organizzati, con il massimo di 200, eletti su base regionale tenuto conto del numero degli enti stessi, del fatturato, della loro appartenenza per settori merceologici o di attività e di eventuali altri indicatori individuati nel Regolamento congressuale, secondo parametri fissati dal Regolamento medesimo, ed in regola con il versamento dei contributi associativi.

2. Le condizioni ed i requisiti per la elezione dei delegati sono accertati dalla Confcooperative.
3. I delegati degli enti associati sono eletti in pre-assemblee regionali alle quali partecipano tutti i rappresentanti legali degli enti predetti che hanno sede nelle varie regioni o loro delegati.
4. Gli enti aderenti a livello nazionale sono rappresentati direttamente all'Assemblea nazionale dal loro rappresentante legale o suo delegato.
5. L'Assemblea nazionale è convocata dal Presidente della Federazione previa delibera del Consiglio Nazionale che fissa la data, la sede ed il tema.
6. L'Assemblea nazionale è convocata ogni quattro anni **per l'elezione degli organi sociali.**
- 7. L'Assemblea si riunisce altresì annualmente per verificare lo stato di attuazione delle linee programmatiche deliberate nell'Assemblea che ha provveduto all'elezione delle cariche sociali.**
8. Possono essere convocate Assemblee nazionali straordinarie della Federazione quando ciò sia richiesto da almeno un terzo degli enti organizzati in regola con il versamento dei contributi associativi, dal Consiglio Nazionale della Federazione con una maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto che non siano decaduti o sospesi, o dal Consiglio Nazionale della Confcooperative.
I richiedenti debbono indicare le ragioni della richiesta ed il tema del dibattito.
9. Il Consiglio Nazionale federale, a seguito della richiesta di cui al precedente comma 8, verificatane la regolarità, delibera la convocazione dell'Assemblea straordinaria conformemente alla richiesta predetta.
10. L'avviso di convocazione dell'Assemblea nazionale, tanto ordinaria che straordinaria, contenente le proposizioni del Consiglio nazionale e l'ordine del giorno dei lavori, è trasmesso alle Confcooperative regionali, provinciali ed interprovinciali almeno 60 giorni prima della data stabilita per la celebrazione dell'Assemblea, quando l'ordine del giorno prevede l'elezione delle cariche sociali. Negli altri casi l'avviso è trasmesso almeno 30 giorni prima della data stabilita per la celebrazione dell'Assemblea.
In tutte e due i casi, l'avviso di convocazione agli enti aderenti sarà trasmesso a cura delle Confcooperative regionali.
11. Il Consiglio nazionale, con la delibera che dispone la convocazione della Assemblea ordinaria o straordinaria, deve anche approvare il Regolamento per lo svolgimento dell'Assemblea.
12. Tale Regolamento:
 - a) disciplina la convocazione e lo svolgimento delle pre-assemblee territoriali fissando il numero dei delegati da eleggere all'Assemblea nazionale, indicandone i criteri per un'adeguata rappresentanza per settori merceologici o di attività;
 - b) fissa le regole per il rilascio e la validità di deleghe di rappresentanza tanto in sede di pre-assemblee che in sede di Assemblea nazionale;
 - c) fissa le regole di svolgimento dell'Assemblea nazionale e le modalità dei suoi lavori e delle votazioni alle quali in esso si dovrà procedere, nonché i criteri ai quali dovrà attenersi per esprimere un'adeguata rappresentanza per settori merceologici o di attività.

ART. 6 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

Compete all'Assemblea nazionale:

- a) formulare le linee programmatiche generali della Federazione;
- b) deliberare le proposte di modifiche statutarie da sottoporre al Consiglio nazionale della Confederazione;
- c) eleggere, ogni quattro anni, il Presidente della Federazione;
- d) eleggere, ogni quattro anni, i componenti del Consiglio Nazionale di cui al successivo art. 7;
- e) prende atto degli eletti nei Comitati di settore che vengono a far parte del Consiglio Nazionale;
- f) deliberare sulle relazioni, sui documenti, sugli argomenti proposti tramite la Presidenza dell'Assemblea a norma del Regolamento per lo svolgimento dell'Assemblea;
- g) costituire ed insediare le assemblee di Settore a norma del Regolamento dell'Assemblea.

ART. 7 – I COMITATI DI SETTORE

I Comitati di settore, convocati dai rispettivi responsabili, provvedono alla formulazione ed alla cura di progetti settoriali, sulla base degli indirizzi espressi dalla corrispondente Assemblea di settore e nel rispetto delle politiche generali della Federazione e della Confederazione ed alle indicazioni unitarie espresse dal Consiglio Nazionale.

I Comitati di settore, per l'esercizio delle funzioni ad essi spettanti, possono avvalersi delle opportune collaborazioni tecniche. Possono altresì cooptare, a titolo consultivo, esperti e/o altri esponenti del settore.

Le delibere emesse dai Comitati di settore acquistano immediata efficacia esecutiva se approvate sia all'unanimità che dal Presidente della Federazione.

Nel caso di mancata approvazione del Presidente, la questione sarà posta, a cura del responsabile di settore, all'esame del primo Consiglio di Presidenza. Qualora le delibere vengano approvate a maggioranza, l'efficacia esecutiva è subordinata alla convalida del Consiglio di Presidenza che è tenuto a pronunciarsi nella prima riunione.

ART. 8 - CONSIGLIO NAZIONALE

1. Il Consiglio Nazionale è composto:

- a) dal Presidente;
- b) dai componenti eletti nei Comitati di settore;
- c) da 7 membri eletti in rappresentanza dall'Assemblea in seduta plenaria su base territoriale;
- d) dai presidenti delle Federazioni Regionali regolarmente costituite;**
- e) dagli incaricati regionali del settore con voto consultivo previsto dall'art. 5 del regolamento di attuazione di Confcooperative;**
- f) da eventuali cooptati a titolo consultivo;
- g) dal Presidente della Confcooperative o suo delegato.

2. I componenti del Consiglio Nazionale, a qualsiasi titolo essi partecipino, durano in carica quattro anni.

3. I componenti del Consiglio che, senza giustificato motivo, non partecipino a due sedute consecutive del Consiglio medesimo, decadono automaticamente.

4. Alle vacanze che per qualsiasi motivo si verificassero nel Consiglio Nazionale, con riferimento ai Consiglieri eletti a norma del precedente comma 1 lett. a), b) e c), si provvederà con sostituzioni mediante cooptazione, secondo le norme del Regolamento di attuazione dello Statuto, fermo restando le proporzioni di composizioni del Consiglio a termini delle predette lettere a), b) e c) del comma 1.

5. La seduta del Consiglio nazionale è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti.

In seconda convocazione, che potrà avvenire se previsto nell'avviso trascorsa almeno un'ora da quella fissata per la prima convocazione, la seduta del Consiglio Nazionale è valida quando siano presenti almeno 1/3 dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che per l'elezione del Presidente della Federazione per la quale è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti di cui al comma 1, qualora si debba provvedere alla elezione nel corso del quadriennio per vacanza sopravvenuta.

6. Alle votazioni si procede per alzata di mano o per appello nominale quando lo ritenga il Presidente o la maggioranza degli aventi diritto al voto presenti.

Si procede col voto segreto a richiesta anche di un solo componente del Consiglio, quando la votazione riguardi persone fisiche.

7. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente della Federazione almeno ogni sei mesi ed inoltre ogni volta che ne sia stata fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi componenti con diritto di voto.

In questo secondo caso la convocazione deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta medesima.

8. Alla convocazione del Consiglio Nazionale il Presidente provvede con apposito avviso contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data di convocazione.
In caso d'urgenza, alla convocazione del Consiglio si può provvedere anche per telegramma o altro mezzo almeno 48 ore prima della data di convocazione.
9. Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente della Federazione ed in caso di suo impedimento dal Vice Presidente da lui designato ovvero in mancanza dal Vice Presidente più anziano di età, ovvero, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di età.

ART. 9 - COMPITI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

1. Il Consiglio nazionale, in esecuzione delle formulazioni e degli indirizzi generali assunti dall'Assemblea, programma l'attività operativa della Federazione, fissandone gli orientamenti politico-organizzativi e verificandone periodicamente l'attuazione, imprime stimoli e dà indicazioni unitarie ai Comitati di settore che compongono il Consiglio della Federazione.
2. In particolare, il Consiglio nazionale:
 - a) elegge nel proprio ambito un Vice-Presidente vicario tra gli eletti come espressione del territorio e che andrà a far parte - unitamente ai responsabili di settore - del Consiglio di Presidenza;
 - b) approva il programma operativo quadriennale della Federazione;
 - c) approva il regolamento per lo svolgimento dell'Assemblea e le eventuali norme regolamentari applicative dello Statuto, predisposte d'intesa con i competenti Organi della Confederazione;
 - d) predispose le modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea;
 - e) esercita i poteri che gli sono demandati dal presente statuto;
 - f) elegge il Presidente nel caso in cui se ne renda necessaria l'elezione nel corso del mandato quadriennale. Il Presidente eletto dal Consiglio Nazionale dura in carica fino al termine del quadriennio in corso;

ART. 10 - IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dai Responsabili di settore che assumono la carica di Vice-Presidenti, dal Vice-Presidente vicario espressione della componente territoriale. Esso è presieduto dal Presidente della Federazione e, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente vicario o in mancanza o assenza dal Vice-Presidente più anziano per età.
2. Il Consiglio di presidenza è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando la metà più uno dei suoi componenti ne facciano richiesta, oppure quando è richiesto da uno dei Vice-Presidenti responsabili di settore.
La convocazione è fatta con avviso da inviarsi almeno otto giorni prima della data di convocazione ed in caso di urgenza con ogni mezzo utile almeno due giorni prima della data di convocazione.
3. Il Consiglio di presidenza delibera a maggioranza di voti e le sue sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.
4. Al Consiglio possono partecipare, purchè invitati, consiglieri nazionali, **i presidenti di Federazioni regionali** o esperti di settore.

ART. 11 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

- Il Consiglio di presidenza:
- a) cura l'attuazione delle delibere dei Comitati di settore e del Consiglio nazionale;
 - b) nei casi di urgenza assume le delibere di competenza del Consiglio nazionale alla cui ratifica vanno sottoposte nella prima sua riunione successiva;

- c) rappresenta e sostiene le esigenze e le problematiche dei diversi Comitati di settore in cui sono raggruppati gli Enti organizzati;
- d) verifica il processo di attuazione delle politiche e delle strategie di sviluppo, formulate in base ai deliberati dei Comitati di settore e del Consiglio nazionale.
- e) espleta i compiti di cui all'art. 2 bis.

ART. 12 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti la Federazione. Spetta al Presidente attuare le direttive fissate dagli organi collegiali della Federazione, tenere i rapporti esterni di concerto con la Confederazione, convocare le riunioni degli organi collegiali da lui presieduti, nonché convegni e seminari nazionali.
2. Il Presidente può delegare ad uno o più Vice-Presidenti talune delle sue funzioni.

ART. 13 - ASSEMBLEE DI SETTORE

Nell'ambito dell'Assemblea nazionale si riuniscono le Assemblee di settore che provvedono ad eleggere da 3 a 5 i componenti dei rispettivi comitati di settore. Ogni comitato di settore eleggerà al suo interno il proprio responsabile immediatamente e comunque nella prima riunione post-assembleare che dovrà svolgersi in questo caso entro 20 giorni dall'Assemblea Nazionale. A tale scopo il comitato di settore verrà convocato dal componente più anziano.

Per le eventuali sostituzioni dei componenti i Comitati di settore provvederà il Consiglio Nazionale della Federazione d'intesa con il Comitato di settore interessato.

L'Assemblea di settore discute e propone le specifiche strategie e progettualità settoriali e concorre alla formazione degli orientamenti complessivi della Federazione.

ART. 14 - FEDERAZIONI REGIONALI

Ai sensi dell'art. 8 comma 7 e seguenti dello Statuto confederale e alle modalità previste dal relativo regolamento di attuazione a livello regionale sono istituite Federazioni regionali.

Sarà compito del Consiglio nazionale e dei Comitati di settore collegarsi e confrontarsi con le Federazioni regionali ognuna per i rispettivi compiti e funzioni.

Gli statuti delle Federazioni regionali devono essere conformi ad uno schema di statuto deliberato dal Consiglio nazionale della Confederazione su proposta della Federazione nazionale.

ART. 15 - IL DIRETTORE

1. Il Direttore della Federazione è designato, su proposta del Presidente federale, dal Consiglio di presidenza, e nominato dalla Confcooperative.
2. Il Direttore sovrintende al funzionamento degli uffici della Federazione, nel quadro delle disposizioni confederali; coordina e dirige il lavoro del personale; cura i rapporti con le articolazioni organizzative confederali nazionali e territoriali; dà e cura la esecuzione alle delibere di tutti gli organi collegiali - Consiglio nazionale, Consiglio di Presidenza, Comitati di settore e collabora con il Presidente, i Vice-Presidenti e gli altri eventuali responsabili per materie nominati dagli Organismi Federali.
3. Il Direttore partecipa con diritto di parola alle riunioni di tutti gli organi collegiali della Federazione e ne assume, altresì, la funzione di segretario verbalizzante.

ART. 16 - INCOMPATIBILITA'

Per quanto attiene alle cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei componenti degli organi federali, si fa riferimento alle disposizioni previste dallo Statuto e dal relativo regolamento di attuazione della Confcooperative.

ART. 17 - NORME GENERALI

Per tutto ciò che non è previsto nel presente Statuto e nell'eventuale relativo Regolamento di attuazione valgono le norme previste nello Statuto della Confcooperative e suo Regolamento.

Il presente Statuto acquisisce validità ed efficacia dopo la approvazione da parte dei competenti organi della Confcooperative.

Al presente Statuto, pertanto, potranno essere apportate automaticamente tutte le modifiche ed integrazioni che si renderanno necessarie su disposizione della Confcooperative.